
Proponente
EUROMILANO S.p.A.
Via Eritrea 48/8
20157 - Milano

Comune di Milano

Proposta Definitiva di Variante al Programma
Integrato di Intervento ai sensi della L. R. 12/2005

Variante al Programma Integrato di Intervento Riqualificazione dell'area di Cascina Merlata - Milano

Approvato con D.P. Regione Lombardia n. 4299 del 13/05/2011
Pubblicato su B.U.R.L. - serie ordinaria - n. 20 del 20/05/2011

Project Management

EuroMilano

Via Eritrea, 48/8 - 20157 Milano
tel. 02.880001250 - fax 02.880001270
e.mail: info@euromilano.it

Progettazione urbana

Antonio Citterio Patricia Viel and Partners

Via Cerva, 4 - 20122 Milano
tel. 02.7638801 - fax 02.76388080
e.mail: info@antoniocitterioandpartners.it

Viabilità e infrastrutture

PRO ITER

Via Sammartini, 5 - 20125 Milano
tel. 02.6787911 - fax 02.67391146
e.mail: mail@proiter.it

Valutazione ambientale (VAS, VIA)

SINESIS

Via Achille Papa, 30 - 20149 Milano
tel 02. 45472620 - fax 02.45472619
e.mail: info@sinesis-spa.com

Simulazioni di traffico

TRM

Via della Birona, 30 - 20052 Monza
tel. 039. 3900237 - fax 039.2314017
e.mail: ufficio.tecnico@trmengineering.it

BOZZA DI CONVENZIONE INTEGRATIVA

| Scala | Data | Aggiornamenti | Tavola |
|-------|------|---------------|--------|
|-------|------|---------------|--------|

12/2013

06/2015

10

ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MILANO E CASCINA MERLATA S.P.A. PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 87 E SEGUENTI DELLA LEGGE REGIONALE 11.03.2005, N.12 RELATIVO ALLE AREE SITE IN MILANO COMPLESSIVAMENTE DENOMINATE "CASCINA MERLATA", COMPRESSE TRA VIA GALLARATE, VIA DAIMLER, L'AUTOSTRADA A4 MI-TO, VIA TRIBONIANO, NELL'AMBITO DI INTERESSE TERRITORIALE DEGLI INTERVENTI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE UNIVERSALE 2015.

Tra

COMUNE DI MILANO (Codice Fiscale: [...]) in persona del [●] nato il [●] a [●] il [●], domiciliato per la carica in [...] via [...] che dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di [...] munito degli occorrenti poteri in forza di [...];

E

EUROMILANO S.P.A., con sede legale in Milano, via Eritrea 48/8, C.F. 02775550151, capitale sociale €. 1.356.582,00 i.v. in persona dell'Amministratore Delegato dott. Alessandro Pasquarelli nato a Milano, il 18 aprile 1964 e domiciliato per la carica presso la Società che rappresenta, in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 aprile 2014 (di seguito denominata anche "**Soggetto Attuatore**");

(il Comune di Milano e il Soggetto Attuatore, ciascuno singolarmente una "**Parte**" e, congiuntamente, le "**Parti**")

PREMESSO CHE:

- 1) In data 4 marzo 2011 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma tra il Comune di Milano, la Regione Lombardia, la Provincia di Milano e il Comune di Pero, con l'adesione di Cascina Merlata SpA (di seguito "**Cascina Merlata**"), successivamente ratificato dal Consiglio Comunale Milano in data 31 marzo 2011 ed approvato dal Presidente della Regione Lombardia con decreto n.4299 del 13 maggio 2011, pubblicato sul BURL il 20 maggio 2011 (di seguito "**AdP**");
- 2) in data 3 novembre 2011 Cascina Merlata ed il Comune di Milano hanno sottoscritto, con atto a rogito del notaio Domenico Orlando n. 31361/5157 di repertorio, la convenzione attuativa del PII (di seguito la "**Convenzione**") volta a regolamentare i rispettivi diritti ed obblighi, nonché le tempistiche di realizzazione degli interventi pubblici e privati previsti nel PII. Ai sensi della Convenzione Cascina Merlata è stata individuata quale soggetto attuatore del PII;
- 3) successivamente alla stipula della Convenzione Cascina Merlata ha trasferito la proprietà dei seguenti lotti (superfici fondiari) ricompresi nell'ambito territoriale del PII:
 - a) Lotto [...] a [Società] con atto in data [...];

- b) Lotto [...] a [Società] con atto in data [...];
 - c) Lotto [...] a [Società] con atto in data [...];
 - d) Lotto [...] a [Società] con atto in data [...];
 - e) Lotto [...] a [Società] con atto in data [...];
 - f) Lotto [...] a [Fondo] con atto in data [...];
- 4) nell'ambito dei contratti di cui alla precedente premessa 3) Cascina Merlata ha, tra l'altro, mantenuto il ruolo di responsabile delle opere di urbanizzazione previste dal PII, assumendo gli acquirenti l'obbligo di realizzare gli interventi privati sui Lotti oggetto di vendita, il tutto come meglio specificato nei singoli atti sopra richiamati;
- 5) Cascina Merlata in data 20 novembre 2011 ha versato al Comune il contributo pari a Euro 3.000.000,00 (tremilioni) in parziale attuazione dell'articolo della Convenzione; inoltre, in data 31 dicembre 2012, ha versato Euro 1.700.000,00 (unmilionesettecentomila) in attuazione dell'art. 6.2.6 della Convenzione;
- 6) in data 15 maggio 2013 Cascina Merlata e il Comune di Milano hanno sottoscritto, con atto del notaio Cesare Bignami n. 114223/36390 di repertorio, la convenzione per regolamentare, ai sensi degli articolo 17 e 18 del DPR 380/2001 e sulla base dei criteri e contenuti approvati dal Consiglio comunale con deliberazione n. 42 dell'11 ottobre 2010, la realizzazione di edilizia residenziale convenzionata agevolata dell'Unità di coordinamento progettuale 5 – Unità di intervento opere provate R9.3 e R11 del PII;
- 7) con comunicazione del 18 novembre 2013 il Commissario Unico delegato del Governo per Expo 2015 ha reso noto a Cascina Merlata che il Tavolo Lombardia, in data 4 novembre 2013, ha individuato quest'ultima quale soggetto attuatore per la realizzazione dei parcheggi remoti di stazionamento bus a servizio di Expo Milano 2015, da localizzarsi nell'ambito territoriale del PII (di seguito **“Parcheggi Expo”**);
- 8) in data 25 novembre 2013 Cascina Merlata, con lettera prot. L0440-13SG-Ig-CAS, ha formalmente accettato il ruolo di soggetto attuatore per la realizzazione dei Parcheggi Expo alle condizioni ivi espresse;
- 9) in data 15 novembre 2013 Cascina Merlata ha presentato al Comune di Milano una proposta preliminare di Variante al PII (prot. n. 828088/2013) finalizzata al recepimento delle modifiche necessarie per l'attuazione dei Parcheggi Expo, in particolare in considerazione del notevole impatto degli stessi sulla complessiva fase attuativa del PII. La proposta di variante ha previsto la rimodulazione delle funzioni non residenziali previste dal PII e consistenti principalmente nella conversione di 10.000 mq. della funzione ricettiva alla funzione commerciale, al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario del PII alterato dai complessivi impatti sullo stesso dei Parcheggi Expo;
- 10) in data 25 novembre 2013, il Collegio di Vigilanza dell'AdP si è riunito al fine di recepire le disposizioni dettate dal Tavolo Lombardia e dal Commissario Unico Expo per la realizzazione degli interventi richiesti nell'ambito del PII Cascina Merlata: in particolare, il Collegio ha stabilito di dare avvio al procedimento di

promozione di un atto integrativo dell'AdP, comportante eventuali variazioni urbanistiche mediante modifica del PII, demandando alla Segreteria Tecnica la stesura del cronoprogramma degli adempimenti procedurali, i necessari approfondimenti istruttori e l'individuazione delle soluzioni più efficaci per la conclusione dei procedimenti amministrativi destinati alla realizzazione degli interventi richiesti;

- 11) nell'ambito delle Segreterie Tecniche dell'AdP del 18 ottobre 2013, 30 ottobre 2013, 12 novembre 2013, 27 novembre 2013 e 10 dicembre 2013, è stata rilevata la necessità di sospendere i tempi di realizzazione delle Opere di Urbanizzazione di Prima Fase per circa due anni. Nel corso dei medesimi incontri, si è altresì discusso della necessità di attivare le procedure di VIA e VAS per il Parcheggio Expo;
- 12) nelle more della definizione del procedimento di approvazione della Variante al PII, i soggetti acquirenti di cui alla precedente premessa 3) hanno conferito a Cascina Merlata SpA apposita procura affinché quest'ultima, in nome e per conto degli stessi, abbia a rappresentarli nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e/o Enti competenti, svolgendo tutte le attività necessarie alla presentazione della proposta definitiva di Variante al PII, nonché tutte le attività conseguenti compresa la sottoscrizione della relativa Convenzione urbanistica. Dette procure sono state trasmesse al Comune di Milano con nota in data 19 dicembre 2013;
- 13) in data 24 dicembre 2013 Cascina Merlata, in nome proprio e in nome e per conto dei predetti soggetti acquirenti, ha presentato al Comune di Milano la proposta definitiva di Variante al PII;
- 14) con provvedimento n. 13 del 27 gennaio 2014, il Commissario Unico, prendendo atto dell'assegnazione dei finanziamenti per la realizzazione dei Parcheggi Expo con D.L. 145/2013, ha disposto che Cascina Merlata provvedesse tempestivamente alla realizzazione degli stessi;
- 15) con decorrenza 1° marzo 2014, in forza di atto pubblico di fusione per incorporazione a rogito n. 115035/36865 Rep. Notaio Cesare Bignami del 4 febbraio 2014 (registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Codogno al n. 176 del 11 febbraio 2014 Serie 1T ed iscritto al Registro delle Imprese in pari data), avente efficacia – ai sensi di quanto disposto dall'art. 2504bis, II comma del Codice Civile - dal primo giorno del mese successivo cui è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni al Registro delle Imprese, Euromilano S.p.A. - nella veste di Società incorporante – è subentrata in tutto il patrimonio attivo e passivo, in tutte le ragioni, azioni e diritti, così come in tutti gli obblighi ed impegni ivi inclusi quelli di natura negoziale e contrattuale facenti capo a Cascina Merlata con Socio Unico;
- 16) con Decreto n. 2574 del 13 marzo 2014 il Provveditore Interregionale delle OO.PP. ha approvato il progetto definitivo dell'opera pubblica “Parcheggio temporaneo per bus granturismo Cascina Merlata” funzionale ad Expo 2015;
- 17) con provvedimento n. 200147 del 21 marzo 2014, la Direzione Centrale Sviluppo

del Territorio ha parzialmente sospeso il permesso di costruire n. 114 dell'1 agosto 2012, relativo alle Opere di Urbanizzazione primaria, e il permesso di costruire n. 119 dell'1 agosto 2012, relativo alle Opere di Urbanizzazione secondaria, fino alla data del 30 giugno 2016; tale provvedimento è stato rettificato in data 8 aprile 2015 (P.G. n. 213108/2015);

- 18) in data 2 aprile 2014, il Collegio di Vigilanza ha disposto: (a) di prendere atto che la realizzazione dei Parcheggi Expo (e delle ulteriori opere pubbliche di cui viene confermata la realizzazione entro aprile 2015) costituisce attuazione dell'articolo 14 della Convenzione; (b) di prendere atto che gli interventi previsti nel cronoprogramma allegato alla Convenzione risultano interferiti dalla realizzazione dei Parcheggi Expo per un periodo di due anni dalla sottoscrizione del verbale del Collegio; (c) che, per la parte delle opere di urbanizzazione di cui al P.I.I. che saranno eseguite contestualmente ai Parcheggi Expo, si può procedere ai collaudi e all'eventuale svincolo delle fidejussioni connesse alle opere realizzate per l'intero importo;
- 19) con Determina Dirigenziale n. 21/2014 del 5 maggio 2014, il Comune di Milano ha avviato la procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della proposta di Variante al P.I.I.: tale procedura si è conclusa con parere prot. n. 541791 del 4 settembre 2014 di non assoggettabilità a VAS, contenente alcune prescrizioni ambientali relative a ciclo delle acque, rumore, energia, inquinamento luminoso e rifiuti;
- 20) con Delibera n. 214/2012 il Consiglio di Zona 8 ha ritenuto non più attuale l'interesse alla realizzazione del "centro ricreativo per anziani" di cui al punto 6.2.2 della Convenzione e ha viceversa segnalato la necessità di ristrutturare il Centro Civico di via Quarenghi n. 21 e realizzare un tronco di fognatura e acquedotto in via Triboniano;
- 21) Euromilano in parziale attuazione dell'articolo 6.3.3 della Convenzione ha versato alla Provincia di Milano € 964.071,46 in data 8 agosto 2014, € 2.019.064,02 in data 1 dicembre 2014, € 1.990.102,72 in data 11 dicembre 2014;
- 22) al fine di consentire il recupero e l'utilizzo dell'edificio Cascina Merlata durante il periodo Expo è stata sottoscritta, in data 2 aprile 2015, in atti notaio Paola Donati di Milano n. 18190 di repertorio e n. 9600 di raccolta, una convenzione per disciplinarne l'insediamento temporaneo di funzioni private fino al 31/12/2016;
- 23) al termine delle pertinenti procedure di Legge, la Variante al PII è stata approvata in data [...] con [...];
- 24) a seguito della approvazione della Variante al PII, le Parti intendono sottoscrivere il presente Atto Aggiuntivo alla Convenzione Unica al fine di apportare alla stessa le modifiche discendenti dalla Variante medesima (l'"**Atto Aggiuntivo**");

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

1.1 Le premesse e gli allegati al presente Atto Aggiuntivo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

1.2 Sono allegati al presente Atto Aggiuntivo i seguenti documenti che sostituiscono i corrispondenti documenti della Convenzione (elencati a seguito delle Premesse e prima dell'articolo 1), come in appresso specificato:

1. *Mappa catastale – individuazione delle proprietà – agg. 2013, che sostituisce l'Allegato A) della Convenzione;*
2. *Planimetria aree oggetto di cessione ed asservimenti (l'aggiornamento avverrà prima della firma della convenzione), che sostituisce l'Allegato B) della Convenzione;*
3. *Azzonamento – regime giuridico dei suoli agg. 2013 che sostituisce l'Allegato C) della Convenzione;*
4. *“Cronoprogramma delle Opere – agg. 2013”, che sostituisce l'Allegato D) della Convenzione;*
5. *“Unità e fasi di intervento – agg. 2013”, che sostituisce l'Allegato E) della Convenzione;*
6. *Progetto planivolumetrico agg. 2013, che sostituisce l'Allegato H) della Convenzione;*
7. *Elementi prescrittivi di progetto agg. 2013, che sostituisce l'Allegato I) della Convenzione;*
8. *“Normativa Tecnica di Attuazione del PII – agg. 2013”, che sostituisce l'Allegato M) della Convenzione;*
9. *Allegato sub 1 al Contratto di Comodato del 20 aprile 2015 ,che sostituisce l'Allegato O) della Convenzione.*

1.3 I riferimenti contenuti nella Convenzione agli allegati si intendono effettuati ai corrispondenti documenti come sostituiti ai sensi del precedente art. 1.2.

ARTICOLO 2 - MODIFICHE ALLA CONVENZIONE ATTUATIVA DEL PII

La convenzione attuativa del PII si intende modificata nei termini che seguono.

L'articolo 2.1 della Convenzione è sostituito come segue:

“Il Soggetto Attuatore e i suoi aventi causa per quanto di rispettiva competenza si impegnano a dare attuazione al P.I.I., secondo il cronoprogramma allegato sub D) al presente atto, realizzando, nelle aree fondiari individuate nella planimetria in scala 1:2000 allegata al presente atto sub C), interventi edilizi per una s.l.p. (superficie lorda di pavimento) complessiva pari a mq. 393.507 secondo le destinazioni sotto indicate, come definite nelle Norme Tecniche di Attuazione del P.I.I. che si intendono qui integralmente richiamate:

- (a) *s.l.p. destinata a residenza libera: max. mq. 166.005 –min. mq. 136.005;*
- (b) *s.l.p. destinata a residenza convenzionata: min. mq. 127.543;*
- (c) *s.l.p. destinata a residenza agevolata: min. mq. 59.959;*

(d) s.l.p. destinati al commercio inclusa la grande struttura di vendita anche nella forma di centro commerciale (avente superficie di vendita pari a mq 40.000): min. mq 35.000 – max mq 55.000;

(e) s.l.p. destinata a terziario-complesso: min. mq 5.000 – max mq 15.000;

È ammessa la modifica della ripartizione della s.l.p. sopra indicata per ciascuna destinazione funzionale di cui alle precedenti lettere da (a) a (e) secondo le disposizioni e nei limiti stabiliti dalle N.T.A. del P.I.I. che qui si intendono integralmente richiamate, fatto salvo il reperimento dello standard dovuto per la destinazione commerciale. Non sono consentite modifiche ai mix funzionali oltre i limiti stabiliti dalle N.T.A. del P.I.I.”

L'articolo 2.4 della Convenzione è sostituito come segue:

“L’attuazione degli interventi previsti dal P.I.I. è disciplinata dalla presente Convenzione, come successivamente integrata e modificata, dalla documentazione tecnico-economica relativa alla Variante al P.I.I., dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.I.I., allegate sub M) e dalle Norme Tecniche di Attuazione della Variante Urbanistica che costituiscono parte integrante del presente Atto”.

L'articolo 2.6 della Convenzione è sostituito come segue:

“Ai sensi dell’art. 28, comma 5, n. 3, della Legge 17.8.1942, n. 1150 e dell’articolo 93, comma 1, della L.R. n. 12/2005, gli interventi disciplinati dalla presente Convenzione dovranno essere completati nelle parti pubbliche e private entro il termine massimo di dieci anni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, termine che non decorre per il periodo di due anni come disposto dal Collegio di Vigilanza in data 2 aprile 2014”.

L'articolo 3.3 della Convenzione è sostituito come segue:

“Le Parti si danno reciprocamente atto che sul soprasuolo delle aree individuate graficamente in tinta gialla nella planimetria allegata al presente atto sub B il Soggetto Attuatore ha diritto di procedere all’edificazione di parte della s.p.l. di proprietà privata prevista nell’UCP 1 in maniera tale da determinare un collegamento aereo tra le tre aree fondiarie indicate con le sigle alfa numeriche «C1a», «C1b» «C1c» nella planimetria allegata al presente atto sotto la lettera «B», ivi compresa la realizzazione di eventuali strutture di sostegno. Detto collegamento, la cui proiezione a terra non dovrà eccedere la sagoma individuata con perimetro in tratteggio viola nella predetta planimetria, non dovrà compromettere l’utilizzo della sottostante area destinata a viabilità”.

L'articolo 4.2.4 della Convenzione è sostituito come segue:

“Le Parti si danno reciprocamente atto che all’interno delle aree fondiarie destinate a commerciale e terziario-complesso, verrà realizzato un parcheggio ad uso pubblico, interrato e/o in struttura, ai sensi dell’art. 14 delle N.T.A. del P.I.I., della superficie complessiva pari a 45.000 mq, le cui modalità di asservimento sono disciplinate al successivo articolo 7.4. La localizzazione di tale struttura della superficie sopra

indicata è prevista all'interno del perimetro di massimo ingombro indicato con linea tratteggiata di colore blu nella planimetria allegata al presente sub B”.

Gli articoli 6.1, 6.1.1 e 6.1.2 della Convenzione sono sostituiti come segue:

“6.1 La superficie delle aree o attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale.

La superficie delle aree o attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, previste per legge, generata dal P.I.I., secondo le destinazioni funzionali di cui all'articolo 2.1, è pari a mq. 448.507, cui devono essere aggiunti mq. 23.103 ai sensi di quanto disposto dall'art. 8.6 delle N.T.A. del P.I.I. (per un totale complessivo di mq. 471.610).

La quantità complessiva di aree o attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale come sopra determinata resta immutata anche in caso di realizzazione delle quote minime previste per le funzioni non residenziali (terziario-complesso, commerciale).

6.1.1 Le aree o attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale per l'ammontare di mq. 274.840 verranno reperite dal Soggetto Attuatore come segue:

- Parcheggi pubblici in superficie interni al P.I.I.: mq. 12.926;*
- Parcheggi di uso pubblico interrati e/o in struttura: mq. 45.000*
- Aree a verde e piazze in cessione: mq. 163.638;*
- Aree asservite all'uso pubblico: mq. 33.584;*
- Area di pertinenza di Cascina Merlata asservita: mq. 5.932;*
- Area afferente al plesso scolastico: mq. 13.760.*

6.1.2 La quota di aree non reperite pari a mq. 196.770 (mq. 471.610 – mq. 274.840) è incrementata di mq. 3.223 afferenti ad una quota di aree o attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale relative ad altre proprietà incluse nell'ambito dell'Accordo di Programma ma esterne al perimetro del P.I.I. e disciplinate dalle Norme Tecniche di Attuazione della Variante dell'Accordo di Programma (e individuate da quest'ultime N. T. A. come Unità di Intervento 3a e 3b)”.

L'articolo 6.2.2 della Convenzione è sostituito come segue:

“Il Soggetto Attuatore si impegna a realizzare, a propria cura e spese, nel rispetto dei termini che sono stati indicati in sede di rilascio dei Permessi di Costruire, interventi d'interesse pubblico nell'ambito territoriale della zona di decentramento per un importo complessivo pari a € 800.000,00.

L'articolo 6.2.5 della Convenzione è sostituito come segue:

“Il Soggetto Attuatore si impegna a realizzare, a propria cura e spese, sulle aree identificate con apposita campitura nella planimetria allegata sub E) esterne al perimetro del P.I.I., ma interne a quello dell'A.d.P., nel rispetto dei tempi previsti nel cronoprogramma del P.I.I. (Allegato sub D) la sistemazione delle aree a parco, per un costo complessivo massimo di Euro 9.267.250,00 (nove milioni duecento

sessantasettemila duecentocinquanta)

Il costo delle realizzande opere corrisponde al valore delle aree di superficie di mq. 44.047, come risulta da apposito calcolo - esplicitato nella relazione economica del P.I.I. (Allegato "9"), effettuato secondo quanto stabilito nel Documento di inquadramento, in base al valore di 210,395 (valore medio della Zona 21 e della Zona 58, calcolato tenendo conto che il 25% della ST ricade in Zona 21 e che il restante 75% ricade in Zona 5 determinato ai fini della monetizzazione dalla Determina Dirigenziale n. 64/2010 del 23 luglio 2010".

Nell'articolo 6.2.7 della Convenzione il testo *"la predisposizione di un centro sportivo e la riqualificazione ambientale della relativa area"* è sostituito come segue:

"interventi di interesse pubblico o generale nell'ambito dell'AdP o della zona di decentramento".

L'articolo 6.2.8 della Convenzione è sostituito come segue:

"Il Soggetto Attuatore si impegna, infine, a versare un contributo per la realizzazione di nuovi interventi di potenziamento del sistema di trasporto pubblico e di mobilità del nord ovest di Milano a servizio o connessi all'area di Cascina Merlata, di livello urbano ed extra urbano, per un importo complessivo pari a Euro 14.000.000,00 (quattordici milioni)".

Nell'articolo 6.2.11 della Convenzione il testo *"la predisposizione di un centro sportivo e la riqualificazione ambientale della relativa area"* è sostituito come segue:

"interventi di interesse pubblico o generale nell'ambito dell'AdP o della zona di decentramento".

Nell'articolo 6.2.12 della Convenzione il testo *"la realizzazione del trasporto pubblico tramite monorotaia Molino Dorino-Expo Sacco, oppure per la realizzazione di nuovi interventi di potenziamento del sistema di trasporto pubblico e di mobilità del nord-ovest Milano, al servizio e connessi all'area di Cascina Merlata, di livello urbano ed extraurbano"* è sostituito come segue:

"la realizzazione di nuovi interventi di potenziamento del sistema di trasporto pubblico e di mobilità del nord ovest di Milano a servizio o connessi all'area di Cascina Merlata di livello urbano ed extra urbano".

L'articolo 6.3.3 della Convenzione è sostituito come segue:

"L'importo complessivo pari ad Euro 19.627.400,00 -diciannove milioni seicentoventisettemila quattrocento- (10.914.400,00 -diecimilioni novecentoquattordicimila quattrocento- + 8.713.000,00 - ottomilioni settecentotredicimila) verrà destinato quale contributo del Soggetto Attuatore alla progettazione e alla realizzazione delle seguenti opere: realizzazione del primo lotto «Stralcio Gamma» e «Torna Indietro»; espropri finalizzati alla realizzazione di interventi viabilistici previsti dal P.I.I.; esecuzione di

interventi di bonifica su aree comunali propedeutici alla realizzazione del parco dell'A.d.P.; interventi d'interesse pubblico nell'ambito territoriale della zona di decentramento”.

L'articolo 6.3.6 della Convenzione è sostituito come segue:

“Il versamento del contributo per gli interventi di interesse pubblico nell’ambito della zona di decentramento (pari ad Euro 2.000.000,00 - duemilioni) verrà corrisposto da Cascina Merlata s.p.a. entro 30 giorni dalla richiesta del Comune in misura proporzionale all'importo di ciascun lotto in cui sarà suddivisa l'opera e comunque entro e non oltre i dieci anni di efficacia del P.I.I.

Il primo periodo dell'articolo 7.1 della Convenzione è sostituito come segue:

“L’ammontare degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ad oggi previsti come generati dal P.I.I. è pari complessivamente ad Euro 66.324.234,00 di cui Euro 33.569.532,00 per urbanizzazione primaria ed Euro 32.754.702,00 per urbanizzazione secondaria”.

L'articolo 7.2 della Convenzione è sostituito come segue:

“Opere di urbanizzazione primaria a scomputo.

Il Soggetto Attuatore si impegna, nei confronti del Comune di Milano, a progettare a propria cura e spese e ad eseguire, nell'area di intervento dl P.I.I., a scomputo dall'ammontare degli oneri di urbanizzazione, secondo quanto previsto dall'articolo 46, primo comma, lett. b), della Legge Regionale n. 12/2005, le opere di urbanizzazione primaria indicate in via di massima qui di seguito, in conformità ai progetti ed ai computi di massima approvati con il P.I.I., per un importo complessivo di spesa indicativamente stimato in Euro 47.854.796,00 (quarantasettemilioni ottocentocinquantaquattromila settecentonovantasei):

Viabilità interna al P.I.I.: Euro 13.142.465,00;

Opere d'arte a verde: Euro 7.959.913,00;

Sottoservizi: Euro 11.359.468,00;

Collegamento A4-Gallarate: Euro 15.392.950,00;

Totale opere di urbanizzazione primaria a scomputo: Euro 47.854.796,00 (quarantasettemilioni ottocentocinquantaquattromila settecentonovantasei)”

Nell’art. 7.4 della convenzione il testo *“per un importo complessivo di Euro 29.490.540,00 (ventinove milioni quattrocentonovantamila cinquecentoquaranta)”* è sostituito da *“per un importo complessivo di Euro 34.714.540,00 (trentaquattromilioni settecentoquattordicimila cinquecentoquaranta)”*

Il secondo periodo e terzo periodo dell'articolo 7.4.1 della Convenzione sono sostituiti come segue:

“Tale struttura dovrà essere contenuta all'interno del perimetro indicato con linea tratteggiata di colore blu nella planimetria allegata sub B, per un importo di spesa ad

oggi stimato in Euro 24.750.000 (ventiquattromilioni settecentocinquantamila,00).

Detti parcheggi, di superficie complessiva pari a mq. 45.000, saranno realizzati nel rispetto dei tempi previsti dal Cronoprogramma (Allegato sub “D”) e gestiti dal Soggetto Attuatore o dai suoi successori o aventi causa”.

L'articolo 7.4.2 della Convenzione è sostituito come segue:

“Interramento dell’elettrodotto attraversante l’area come indicato nei computi metrici delle opere di urbanizzazione primaria per un importo di spesa di Euro 1.724.000 (unmilionesettecentoventiquattromila,00).

Detta opera è stata realizzata nei tempi previsti dal cronoprogramma”.

L'articolo 9.6 della Convenzione è sostituito come segue:

“Gli interventi di cui all’art. 6.2.4 (ricollocazione della ricicleria AMSA e nuova Protezione civile), di cui all’art. 6.2.5 (sistemazione delle aree a Parco) e di cui all’art. 7.2 (Collegamento A4 – Gallarate) da realizzarsi su aree comunali, verranno effettuati una volta che il Comune di Milano avrà ultimato le indagini ambientali preliminari, con esclusione di quelle aventi ad oggetto le aree indicate al successivo punto, volte alla verifica della qualità del suolo e del sottosuolo ai sensi degli artt. 2.6.5 e 2.6.6. del Regolamento di Igiene, Titoli II, cap. 6 e ai sensi dell’art. 95 del Regolamento Edilizio del Comune di Milano e del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché gli eventuali procedimenti di bonifica, e sarà stato rilasciato il relativo certificato di avvenuta bonifica delle competenti autorità.”

Il titolo dell'articolo 12 e l'articolo 12.1 della Convenzione sono sostituiti come segue:

“12. GLI ASILI

12.1 Gli asili di cui al precedente articolo 6.2.1 saranno realizzati, in forza di permessi di costruire o altro titolo abilitativo, conformemente agli schemi di progetto preliminari allegati al P.I.I.”

L'articolo 14.1 della Convenzione è sostituito come segue:

“Il P.I.I. di Cascina Merlata viene coinvolto per la realizzazione di viabilità funzionale all'accessibilità del sito Expo, per la sistemazione delle aree interessate da suddetta viabilità e per la realizzazione delle opere a verde, parco e altre opere connesse che costituiranno la parte terminale delle Vie d'Acqua.

Tra i suddetti interventi è inclusa la realizzazione da parte del Soggetto Attuatore del Parcheggio Temporaneo Expo e delle altre opere pubbliche, previsti nel decreto n. 2574/2014 del Provveditorato Interregionale OO.PP., nel provvedimento n. 200147/2014 e 213108/2015 della D.C. Sviluppo del Territorio, nonché nei successivi provvedimenti del Commissario Unico del Governo per Expo 2015.

L'individuazione delle suddette opere è quella evidenziata nell'allegato sub 1 al Contratto di Comodato d'uso delle aree adibite ai cosiddetti “parcheggi Expo” nell'ambito del PII Cascina Merlata sottoscritto in data 20 aprile 2015 tra il Comune di Milano, Expo 2015 s.p.a. ed Euromilano, di seguito allegato O)”.

Le parti danno atto della realizzazione da parte dell'Operatore delle opere di cui all'allegato O) entro la data di cui all'articolo 14.4 della Convenzione, e, costituendo ciò adempimento degli obblighi di cui all'articolo 14 della Convenzione a carico

dell'Operatore come determinato dal Collegio di Vigilanza del 2 Aprile 2014, gli articoli 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 14.9 sono da considerarsi superati o assolti.

L'articolo 17.1 della Convenzione è sostituito come segue:

“Agli effetti della trascrizione degli obblighi, oneri e vincoli del presente atto, le aree di proprietà del Soggetto attuatore con destinazione fondiaria, della superficie complessiva di circa 226.765, indicate in tinta rosa nella planimetria allegata al presente atto sub B) sono individuate nel catasto Terreni del Comune di Milano, come di seguito indicato. Parte di dette aree pari a circa 6.747 mq verrà destinata alla realizzazione di opere viabilistiche ed è individuata in tinta rosa con tratteggio inclinato di colore blu”

[L'individuazione verrà effettuata prima della firma della convenzione]

ARTICOLO 3 – TRASCRIZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DAL PRESENTE ATTO

Agli effetti della trascrizione degli obblighi, oneri e vincoli risultanti dal presente atto:

a) le aree di proprietà del Soggetto Attuatore con destinazione fondiaria, della superficie complessiva di circa mq., indicate in tinta rosa nella planimetria allegata al presente atto sub, sono individuate nel Catasto Terreni del Comune di Milano, come di seguito indicato:

b) le aree di proprietà di con destinazione fondiaria, della superficie complessiva di circa mq., indicate in tinta rosa nella planimetria allegata al presente atto sub, sono individuate nel Catasto Terreni del Comune di Milano, come di seguito indicato:

c) le aree di proprietà di con destinazione fondiaria, della superficie complessiva di circa mq., indicate in tinta rosa nella planimetria allegata al presente atto sub, sono individuate nel Catasto Terreni del Comune di Milano, come di seguito indicato:

ARTICOLO 4 - RINVIO ALLA CONVENZIONE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Atto Aggiuntivo, si applicano le disposizioni contenute nella Convenzione, così come modificata ed integrata dal presente Atto Aggiuntivo.

Le Parti danno atto che, con la sottoscrizione del presente Atto Aggiuntivo si è proceduto, in attuazione a quanto previsto dal Collegio di Vigilanza nel verbale dell'8 giugno 2016, ad aggiornare l'importo e le causali delle polizze fidejussorie prestate dal Soggetto attuatore ai sensi dell'art. 16 della Convenzione, in coerenza ai contenuti introdotti dal presente atto attraverso l'inserimento, nell'art. 2 del presente Atto aggiuntivo, dell'ultimo comma che sostituisce integralmente l'art. 16 della Convenzione.

ARTICOLO 5 - SPESE E TASSE

5.1 Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e dipendenti dalla presente Atto Aggiuntivo sono a carico del Soggetto Attuatore e dei suoi eventuali aventi causa, comprese quelle per una copia autentica e di n. 15 copie semplici dell'atto e della relativa nota di trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano 1, da consegnare al Comune di Milano entro 60 (sessanta) giorni dalla stipula del presente atto.

5.2 La presente Convenzione è soggetta a imposta di registro in misura fissa ed è esente da imposte ipotecarie e catastali ai sensi dell'articolo 32, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, richiamato dall'articolo 20, primo comma, della Legge 28 gennaio 1977, n. 10.

ART.6. DICHIARAZIONI AI SENSI D.P.R. N. 380/2001

6.1 Ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, viene allegato al presente atto sub il certificato di destinazione urbanistica relativo alle aree oggetto del PII, rilasciato dal Comune di Milano in data

6.2 Il Soggetto Attuatore, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 30, terzo comma, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dichiara in proposito che non sono intervenute modificazioni negli strumenti urbanistici successivamente alla data del rilascio del suddetto certificato.

Milano lì -